



*Ministero dell'Istruzione e del Merito*  
*Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia*  
*Ufficio V - Ambito territoriale per la provincia di Foggia*

71122 FOGGIA – Via Telesforo, 25 – tel. 0881795239  
e-mail: [usp.fg@istruzione.it](mailto:usp.fg@istruzione.it) – PEC: [uspf@postacert.istruzione.it](mailto:uspf@postacert.istruzione.it)  
sito web: <http://www.ustfoggia.it/>

Foggia, data del protocollo

Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche della provincia di Foggia

All'Albo online

**OGGETTO: Indicazioni sulle supplenze temporanee, conferite da graduatorie d'istituto**

Per tutti i posti e le ore che si renderanno disponibili dal 1° gennaio in poi, si ricorda che il conferimento delle supplenze compete in via esclusiva alle Istituzioni scolastiche interessate mediante convocazione dalle graduatorie d'istituto. Tali supplenze avranno necessariamente carattere temporaneo ai sensi dell'art. 2, comma 5, lettera c), dell'O.M. n. 88/2024. Ne consegue che la scadenza dei relativi contratti a tempo determinato non potrà mai superare la sussistenza della necessità e, in ogni caso, non potrà mai superare il termine delle lezioni, individuato dal calendario scolastico regionale. Solo per la scuola dell'infanzia le supplenze potranno avere come termine finale il 30 giugno 2026, in base alle esigenze del caso.

Quanto detto vale anche per le disponibilità derivanti dagli esoneri e dai semi-esoneri per lo svolgimento di funzioni tutoriali, autorizzati con i seguenti decreti di quest'Ufficio: prot. n. 29067 del 29/12/2025, prot. n. 29068 del 29/12/2025, prot. n. 29071 del 29/12/2025, prot. n. 29072 del 29/12/2025, prot. n. 29073 del 29/12/2025, prot. n. 29074 del 29/12/2025, prot. n. 29075 del 29/12/2025, prot. n. 29077 del 29/12/2025, prot. n. 29078 del 29/12/2025, prot. n. 29079 del 29/12/2025, prot. n. 29080 del 29/12/2025, prot. n. 29081 del 29/12/2025. Le relative supplenze temporanee dovranno essere conferite dalle Istituzioni scolastiche mediante convocazione dalle graduatorie d'istituto e i contratti a tempo determinato non potranno avere scadenza posteriore al termine delle lezioni fissato dal calendario scolastico regionale.

In maniera analoga le Istituzioni scolastiche dovranno procedere per le disponibilità derivanti dai posti di sostegno c.d. in deroga, che saranno autorizzati con i futuri decreti di quest'Ufficio. I relativi contratti a tempo determinato non potranno avere scadenza posteriore al termine delle lezioni fissato dal calendario scolastico regionale, ad eccezione di quanto indicato per la scuola dell'infanzia.

Esclusivamente per le supplenze conferite da quest'Ufficio con decreto prot. n. 151 del 05/01/2026, i relativi contratti dovranno avere come termine finale il 31/08/2026 o il 30/06/2026 in base alla tipologia di supplenza indicata nel bollettino allegato al citato decreto.

Nondimeno, in caso di mancata presa di servizio degli aspiranti nominati con il menzionato decreto, si determineranno nuove disponibilità, il cui conferimento compete in via esclusiva alle Istituzioni scolastiche interessate mediante convocazione dalle graduatorie d'istituto. In tal caso, le supplenze avranno carattere temporaneo e i relativi contratti a tempo determinato non potranno avere scadenza posteriore al termine delle lezioni fissato dal calendario scolastico regionale, ad eccezione di quanto indicato per la scuola dell'infanzia.

Si ringrazia per la consueta collaborazione e si porgono cordiali saluti.

IL DIRIGENTE  
Dott. Vito Alfonso